

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Roberto ANGIONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 25948 del registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- LAI MARIAGIOVANNA nata a Nuoro il 10 Novembre 1977 (LAIMGV77S50F979L) residente a Onifai (NU) in località Lendine, ed elettivamente domiciliata in Nuoro in Viale del Lavoro 15, presso lo studio dall'avv. Gianfranco Careddu (C.F. GRDGFR76C10I452S) che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in data 13.03.2024 (pec: gianfranco.careddu@postemail.postecert.it);
- MAMELI FRANCESCO SAVERIO, nato a Nuoro il 15.1.1969, residente in Bitti, via Musio n.10, C.F. MMLLFN69A15F979Y, per elezione domiciliato in Sassari, all'Emiciclo Garibaldi n.24, presso lo studio dell'avv. Umberto Congiatu (C.F. CNGMRT68R28I452V), che lo rappresenta e difende giusta delega a margine della memoria di costituzione in giudizio (pec: avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it);

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 17 luglio 2023;

VISTE le memorie di costituzione in giudizio dei convenuti, depositate presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 22 marzo 2024 nell'interesse di LAI MARIAGIOVANNA, a mezzo dell'Avv. Gianfranco Careddu e in data 26 marzo 2024 nell'interesse di MAMELI FRANCESCO SAVERIO, a mezzo dell'Avv. Umberto Congiatu, e la documentazione a tali atti allegata;

UDITI, nella pubblica udienza del 18 aprile 2024, il relatore Consigliere Roberto ANGIONI, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pellegrino Marinelli, l'Avv. Gianfranco Careddu nell'interesse di LAI MARIAGIOVANNA e l'Avv. Umberto Congiatu nell'interesse di MAMELI FRANCESCO SAVERIO;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 17 luglio 2023, la Procura erariale conveniva in giudizio la Sig. LAI MARIAGIOVANNA in qualità di titolare dell'omonima ditta agricola individuale e committente ed il Sig. MAMELI FRANCESCO SAVERIO, in qualità di agronomo, progettista e direttore dei lavori, titolare dello Studio professionale L.A.A.B. S.r.l., deducendo l'esistenza di una rilevante ipotesi di responsabilità erariale di natura dolosa che aveva dato origine ad un danno erariale quantificato nella misura di **euro 58.884,76** per via dell'illecita percezione di contributi pubblici, di origine europea a valere sugli aiuti in agricoltura della regione Sardegna, nell'ambito

del “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, e Sottomisura 6.1 aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – pacchetto giovani” - Bando 2016”.

Tale importo era stato erogato dall’Organismo pagatore AGEA in favore dell’azienda agricola della resistente con pagamenti, rispettivamente, di **euro 38.074,00** in data 1 maggio 2018 e di **euro 20.810,76** in data 9 agosto 2019, quale contributo per l’esecuzione di opere di recinzione di fondi agricoli (chiudende in pietrame a secco o in rete metallica e, in misura marginale, impianti irrigui, come meglio descritti nell’atto introduttivo) che tuttavia, ad un approfondito esame svolto dalla Guardia di Finanza - i cui esiti erano compendati nella comunicazione di notizia di reato n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo G.d.F. Nuoro e nell’annotazione di p.g. n.53651 del 30 marzo 2022 - sarebbero risultati irregolarmente eseguiti in economia da parte della stessa ditta che aveva richiesto i contributi.

2. Dopo aver riepilogato le fatture passive poste alla base della richiesta di contributo e la natura delle spese dichiarate nel relativo procedimento, riferiva in particolare la Procura erariale che dalle indagini compiute era emersa una complessa e più ampia vicenda illecita attraverso la quale, mediante artifici e raggiri, posti in essere dalle Aziende agricole beneficiarie dei contributi e dai loro rappresentanti legali con il coordinamento del loro tecnico progettista e direttore dei lavori (reale *dominus* dell’operazione globalmente considerata e solo apparentemente scelto attraverso un confronto tra tre diversi preventivi, in verità riconducibili al suo stesso studio professionale), era stata fornita all’ARGEA (e all’AGEA quale soggetto erogatore) la falsa rappresentazione

finanziaria degli investimenti finanziati, grazie all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e la fittizia rappresentazione di transazioni finanziarie tra i diversi soggetti beneficiari.

Attraverso tale complesso meccanismo, comprovato da acquisizioni documentali, le varie aziende agricole si scambiavano, vicendevolmente, in qualità di committenti e di fornitori, lavori di recinzione a fronte di pagamenti sottesi a fatture ideologicamente false e con flussi di denaro sostanzialmente nulli, rientrando di fatto in possesso del denaro corrisposto ai fornitori: in tal modo, giungevano alla rappresentazione di costi in realtà mai sostenuti e superavano i limiti e le condizioni altrimenti necessarie per l'ammissibilità a finanziamento delle spese "*in economia*", di fatto assistiti da benefici contributivi non spettanti.

La medesima fattispecie si inseriva anche in una più ampia indagine condotta dalla Procura Europea che aveva ottenuto, attraverso la Procura Penale del Tribunale di Nuoro, provvedimenti di sequestro preventivo a carico di innumerevoli soggetti coinvolti e l'attivazione del relativo processo penale.

3. Rilevato che il reg. UE n. 640/2014 e il Bando 2016 (recanti la disciplina del contributo in questione) comprendono, tra i criteri di ammissibilità, l'effettivo sostenimento delle spese ai sensi dell'art. 8, lett. b) del Bando, e che il mancato rispetto di tale criterio comporta la revoca integrale del sostegno richiesto, secondo quanto previsto dall'art. 19 della richiamata normativa, la Procura erariale riferiva il conseguente danno erariale anche al tecnico progettista MAMELI FRANCESCO SAVERIO, il quale aveva svolto il ruolo di anello di collegamento tra gli imprenditori agricoli percettori dei contributi - traendone il conseguente vantaggio di aggiudicarsi le relative

commesse e i compensi inerenti i progetti presentati - come emergerebbe inequivocabilmente dai riscontri acquisiti nell'ambito delle indagini penali ed in particolare dall'esame dei computer, degli hard disk sequestrati e dei dispositivi telefonici in suo utilizzo.

4. Notificato invito a dedurre per i medesimi fatti con contestuale richiesta di sequestro cautelare a carico della Sig.ra LAI MARIAGIOVANNA, nulla veniva dedotto nella fase istruttoria da parte degli odierni convenuti, e questa Sezione, con ordinanza n.66/2023, ritenuti sussistere i presupposti per la concessione dell'invocata misura, disponeva il sequestro di alcuni conti correnti e rapporti finanziari in titolarità dell'odierna convenuta e di quote di immobili siti in Irgoli (Nu), alla medesima intestate.

5. Con memoria depositata in data 22 marzo 2023 a mezzo dell'Avv. Gianfranco Careddu del foro di Nuoro si costituiva in giudizio la convenuta LAI MARIAGIOVANNA, la quale contestava l'addebito di responsabilità. Chiedeva, in via preliminare, disporsi per ragioni di opportunità la sospensione del giudizio nell'attesa della definizione del procedimento penale, pendente per gli stessi fatti presso il Tribunale Penale di Nuoro, onde evitare un possibile contrasto di giudicati.

Nel merito chiedeva che la domanda della Procura erariale venisse respinta muovendo l'assunto attoreo dalla mera presunzione che i lavori fossero stati eseguiti dalla stessa ditta Lai, "*in economia*" e quindi senza alcun esborso di denaro e che l'esecuzione vicendevole di lavori in favore di altri soggetti, che avevano ricevuto finanziamento per la stessa misura, configurasse un fatto illecito, mentre si trattava di modalità consentita dalle circolari del Servizio delle istruttorie n. 35096 del 05/07/2016 e n.32837 del 24.05.2022 le quali

avevano avvalorato una prassi in uso tra gli operatori di settore.

In realtà, deduceva la convenuta, i lavori erano stati effettivamente realizzati, come anche accertato dall'istruttoria amministrativa dell'A.R.G.E.A., e gli stessi militari della Guardia di Finanza non avevano eseguito alcun concreto accertamento sulle modalità di esecuzione delle opere in economia o sull'esistenza delle operazioni sottese alle fatturazioni di riferimento.

La reale esecuzione delle opere, secondo le tesi difensive, escludeva quindi la sussistenza del danno erariale, tanto che il Tribunale Penale in sede di riesame aveva per tale motivo annullato il sequestro preventivo.

Nel concludere per il rigetto della domanda, la convenuta contestava anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, e chiedeva, in subordine, l'esercizio del potere riduttivo, dovendosi considerare che erano state comunque sostenute in proprio spese, non contestate e non assistite da finanziamento, per **euro 27.025,43** per la progettazione delle opere, per le attrezzature, per l'acquisto dei materiali.

6. Con memoria depositata in data 26 marzo 2023, sostituita in data 28 marzo 2023, si costituiva in giudizio, a mezzo dell'Avv. Umberto Congiatu, il convenuto MAMELI FRANCESCO SAVERIO, il quale eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione del danno, considerato che il primo atto interruttivo del termine di legge era costituito dalla notifica dell'invito a fornire deduzioni intervenuta in data 25 maggio 2023, mentre il primo accredito da parte dell'AGEA era stato in data 11 maggio 2018.

In via pregiudiziale chiedeva disporsi la sospensione del giudizio nell'attesa della definizione del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Nuoro, stante la piena sovrapponibilità dei fatti oggetto del presente giudizio

e l'opportunità di evitare un conflitto di giudicati.

Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'azione di danno in quanto fondata su deduzioni rimaste prive di riscontro e su tesi suggestive, considerato che egli non aveva ideato alcun disegno criminoso e che del tutto legittimamente l'azienda di LAI MARIAGIOVANNA aveva affidato l'esecuzione dei lavori ad altre imprese agricole beneficiarie di finanziamenti per la stessa misura.

Premesso infatti che la tesi accusatoria secondo la quale il convenuto sarebbe il regista di un'artificiosa costruzione illecita era smentita dal fatto che egli aveva curato anche gli interessi di altre imprese, le quali non risultavano coinvolte dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, emergeva anzitutto che la scelta del professionista era avvenuta sulla base di una scelta comparativa nemmeno richiesta dall'ordinamento, e quindi non sulla base della preventiva adesione all'ipotizzata complessiva fattispecie illecita, come sarebbe anche confermato dal fatto che almeno in un caso (impresa Orritos Gianfranco) lo stesso convenuto non fosse il progettista e direttore dei lavori. Inoltre, la non contestualità e la mancanza di certezza in ordine all'accoglimento delle istanze al momento della presentazione delle domande presentate da parte delle imprese da lui professionalmente assistite escluderebbe la possibilità di ipotizzare la sussistenza di un iniziale complessivo disegno criminoso.

Quanto ai riscontri documentali ed informatici acquisiti presso il MAMELI FRANCESCO SAVERIO, richiamati dalla Procura attrice, gli stessi, ben lungi dal poter assumere rilievo probatorio nel senso indicato con l'atto di citazione, si giustificano con i tempi delle pratiche amministrative e con quelli di realizzazione dei lavori, avendo egli curato in favore di LAI

MARIAGIOVANNA la presentazione della pratica di finanziamento e della documentazione annessa, la verifica in loco della fattibilità dell'intervento, la fase della concessione e dell'erogazione del contributo, l'esecuzione dei lavori e in particolare, l'emissione e la regolarizzazione delle fatture da parte dei fornitori in vista della richiesta del SAL, curando la redazione di tutta la documentazione a tal fine necessaria, con la conseguenza che la tenuta della contabilità e dei relativi documenti costituiva proprio uno degli aspetti più importanti dell'incarico ricevuto.

Relativamente alla vicenda nel suo complesso la convenuta evidenziava l'approssimazione delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza, stante la considerazione che la tendenziale neutralità dei flussi finanziari tra aziende non poteva di per sé significare che i relativi importi non fossero stati effettivamente corrisposti o che i relativi lavori fossero stati effettuati da ciascuna azienda, da sé e in economia.

Infatti, la natura delle opere era tale che non era necessario rivolgersi a ditte specializzate, trattandosi di attività che potevano essere prestate da altri imprenditori agricoli, come peraltro indicato dalla stessa Regione Sardegna con circolare del 15.3.2022; né la tipologia delle attività aziendali impediva ad un'azienda agricola di dedicarsi alla realizzazione dei lavori in favore di altra azienda.

In merito a tale valutazione, tra l'altro, del tutto impropriamente la Procura regionale aveva preso a riferimento il monte ore aziendale - previsto dall'allegato F del Bando ad altri fini - per sostenere l'impossibilità, dal punto di vista temporale, della realizzazione delle opere in favore delle altre imprese.

7. All'udienza odierna la Procura erariale insisteva nelle deduzioni e

conclusioni dell'atto di citazione e le difese dei convenuti si riportavano alle eccezioni e deduzioni formulate con le rispettive memorie di costituzione insistendo in particolare, nel rilevare l'assenza di qualsiasi accertamento in ordine alle modalità di esecuzione delle opere, sulla legittimità dell'esecuzione di opere anche in favore di altre imprese e sull'inesistenza del danno erariale a seguito della realizzazione delle opere finanziate.

All'esito di ampia discussione la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

8. La richiesta preliminare di sospensione del giudizio formulata dalle difese dei convenuti, in attesa della definizione del procedimento penale, non può essere accolta, considerata l'autonomia esistente tra il giudizio penale ed il giudizio di responsabilità contabile, da valutarsi alla luce delle previsioni dell'art.106, comma 1, C.G.C.

La ridetta previsione processuale, nel prevedere che *“Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*, consente infatti la sospensione del giudizio nei soli casi di pregiudizialità giuridica - qui evidentemente non ricorrente - come ampiamente indicato da univoca giurisprudenza (*ex plurimis* si vedano Corte dei conti, I Sez. Centrale d'Appello n.64/2022; II Sez. Centrale d'Appello n.56/2022, n.220/2022, Sez. Sardegna n.185/2022 e n.194/2022).

Né, a ben vedere, le parti convenute hanno prospettato l'esistenza di alcun elemento idoneo a svolgere il ruolo di antecedente logico-giuridico rispetto

all'oggetto del presente giudizio di responsabilità, essendo la richiesta sospensione proposta solamente nei termini, non rilevanti per l'ordinamento, di una sostenuta opportunità o utilità per evitare un possibile contrasto di giudicati, peraltro anche difficilmente ipotizzabile in considerazione della diversa natura dell'accertamento penale rispetto a quello del giudizio contabile.

9. Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di MAMELI FRANCESCO SAVERIO è infondata. Si può al riguardo prescindere dalla valutazione del profilo dell'occultamento doloso del danno (configurabile in ipotesi analoga alla presente, cfr. Corte dei conti Prima Sez. App.n.11/2024, Sez. Sardegna n.3/2023), essendo comunque operante la speciale ragione di sospensione derivante *ex lege* dalle previsioni cui all'art.85, comma 4, del D.L. n.18/2020.

Come già ha avuto modo di precisare la giurisprudenza contabile, infatti, tale previsione disciplina specificamente due distinte fattispecie: la prima (*“In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020”*) riferita alle ipotesi in cui vi sia stato un rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 31 agosto 2020; la seconda, qui rilevante (*“A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo”*), a carattere generale, in relazione ai termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali ed anche alle prescrizioni in

corso (in tal senso anche Corte dei conti Sez. Campania n.186/2023; Sez. Molise, n.3/2023).

Dunque, nello scrutinare l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti non potrà che considerarsi anche il periodo di sospensione *ex lege* del decorso del termine di prescrizione dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, espressamente previsto dall'art.85, comma 4, del d.l. n.18/2020, con l'effetto di escludere il compimento del termine quinquennale di prescrizione, alla data di notificazione dell'invito a dedurre (25 maggio 2023) anche con riferimento al primo pagamento, percepito dalla convenuta in data 11 maggio 2018.

10. Nel merito, incontestati da un lato la realizzazione delle opere e, dall'altro, il pagamento delle pubbliche contribuzioni, la domanda è fondata e merita integrale accoglimento.

Ritiene infatti il Collegio che sussista un grave, preciso e concorde quadro indiziario derivante dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza sulla base del quale può essere affermata la dolosa responsabilità dei convenuti per avere dissimulato la reale esistenza dei costi dichiarati per la realizzazione delle opere, avvenuta in realtà in economia, al fine di consentire all'azienda della convenuta LAI MARIAGIOVANNA di poter accedere e beneficiare dei contributi pubblici di cui al Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 nella misura, anch'essa non contestata, di **euro 58.884,76**.

Tale quadro probatorio - le cui risultanze "*costituiscono corredo probatorio utile alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull'archetipo dei principi processuali-civilistici (cfr. ex multis le più recenti: Sez. Basilicata, 18 giugno 2021 n. 38, e Sez. Calabria, 16 marzo 2021 n. 105)*", anche "*in base al criterio della*

preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" che informa il giudizio contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II, 2 aprile 2021 n. 111; Sez. III, 6 dicembre 2020 n. 221 e 9 aprile 2018 n. 110), come ribadito, in ipotesi di false fatturazioni susseguite da bonifici restitutori, dalla pronuncia della Corte dei conti, Sez. Umbria n.40/2022 (nello stesso senso Corte dei conti, Sez. Seconda App. n.324/2022 e Sez. Trentino Alto-Adige n.56/2022), cui ha fatto seguito anche la giurisprudenza di questa stessa Sezione in fattispecie del tutto simile a quella odierna (Corte dei conti, Sez. Sardegna n.182/2022, n.186/2022, n.3/2023 e n.26/2023) - non risulta smentito o in alcun modo incrinato dalle allegazioni dei convenuti, le quali si fermano al livello di mera contestazione della ricostruzione riportata nel libello introduttivo del giudizio.

10.1 Nel caso di specie gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza e la documentazione allegata all'informativa trasmessa alla Procura erariale comprovano abbondantemente l'esistenza di un modello organizzativo sulla cui falsariga le diverse aziende coinvolte, tra le quali quella della convenuta, tutte in evidente collegamento tra loro per il tramite del professionista agronomo incaricato, l'odierno convenuto MAMELI FRANCESCO SAVERIO, progettista, direttore dei lavori e curatore di tutti i progetti posti all'attenzione investigativa (ad eccezione di uno) - hanno rappresentato fittiziamente di aver sostenuto costi e di aver eseguito, per il tramite delle altre aziende agricole coinvolte, gli interventi ammessi a beneficio contributivo secondo il Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, avendovi invece provveduto in proprio ed in economia, come emerge da plurimi e concordanti indizi, oggi anche all'attenzione del Giudice penale, o comunque - ciò che qui in definitiva rileva - con retrocessione dell'impegno

finanziario, che risulta esser stato solo fittiziamente esposto al fine di poter accedere ai previsti (ed ottenuti) benefici pubblici.

10.2 Depongono in tal senso, anzitutto, gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in merito alla neutralità finanziaria dei rapporti tra le diverse aziende, che, vicendevolmente, in qualità di committenti e fornitori, hanno attestato di avere compiuto gli interventi di posa in opera delle recinzioni.

Quanto alla posizione della convenuta, non solo si riscontra tale assoluta neutralità finanziaria dall'esame delle fatture allegate alla CNR n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo G.d.F. Nuoro, come descritto al punto 4.5 dell'informativa, ma gli allegati n.90 bis, 91 bis, 92 bis, 93 bis e 94 bis ricostruiscono certosamente anche la circolazione dei pagamenti degli importi di cui alle ridette fatture, che rientravano nella disponibilità della convenuta (e degli ulteriori partecipanti alla vicenda, complessivamente intesa) a conferma che, dal punto di vista finanziario, l'intera operazione veniva a svolgersi, anche con sostanziale coincidenza temporale, senza il sostenimento dei costi prospettati in sede amministrativa all'organismo pagatore ai fini del riconoscimento del contributo.

10.3 Al contempo - anche considerato che il personale aziendale era il più delle volte costituito dai soli titolari dell'azienda, come nel caso della convenuta, e solo talvolta da lavoratori saltuari assunti per brevi periodi - risulta del tutto inverosimile che le stesse aziende potessero occuparsi, oltre che della conduzione aziendale, anche della realizzazione delle opere in favore di altre imprese, tra l'altro in più luoghi diversi rispetto a quelli della sede della stessa azienda realizzatrice e con sostanziale coincidenza temporale, in

manca di una propria specifica organizzazione aziendale.

11. A fronte di tale univoco, circostanziato e non contestabile quadro probatorio di natura documentale (corroborato ulteriormente dai riscontri sulle linee telefoniche e dalle acquisizioni documentali presso il convenuto MAMELI FRANCESCO SAVERIO, di cui poco oltre si tratterà), i convenuti hanno essenzialmente contrapposto l'effettiva realizzazione delle opere e la mancanza di accertamento in ordine ai soggetti che vi hanno provveduto, rimarcando che secondo le condizioni del Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la misura 4.1, sarebbe ammessa la possibilità per le imprese beneficiarie di realizzare opere in favore delle altre aziende aderenti al programma, com'essi sostengono essere avvenuto, senza tuttavia portare alcun elemento concreto a sostegno di tale assunto difensivo che possa scalfire il supporto indiziario acquisito in atti.

11.1 L'avvenuta e non contestata realizzazione delle opere non è anzitutto in grado di elidere, nemmeno parzialmente, il danno erariale contestato.

In ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali è infatti da ritenersi integralmente illecita la percezione di pubblici benefici a fronte di spese giustificate da fatture false, attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, anche laddove il percipiente abbia altrimenti provveduto alla realizzazione dell'iniziativa prevista: l'attribuzione della provvidenza pubblica presuppone infatti l'effettività del costo al quale si riferisce, tanto che, se l'onere non è stato effettivamente sopportato dal richiedente, viene meno la ragione stessa del suo riconoscimento (sul punto, più diffusamente, Corte dei conti Sez. Sardegna n.3/2023).

A tal fine, l'art.8 del Bando, nell'enucleare le diverse tipologie di spesa ammissibile a finanziamento, presuppone evidentemente anche il loro effettivo sostenimento, mentre, come correttamente indicato in citazione, il successivo art.19 del Bando prevede la revoca integrale del contributo quale sanzione in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, in ciò dando diretta ed espressa applicazione all'art.35 del Regolamento UE n.460/2012 (*"Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità"*).

Già di per sé rilevanti - ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativo-contabile - le sopra citate disposizioni che regolano il procedimento amministrativo, occorre poi considerare che secondo pacifico indirizzo interpretativo della giurisprudenza contabile il privato percettore dei contributi è compartecipe, diretto e fattivo, delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione delle relative attribuzioni.

Come ha già avuto modo di chiarire recentemente anche questa stessa Sezione (vedi Corte dei conti Sez. Sardegna, n.28/2024) il collegamento funzionale tra il percettore e la P.A. erogatrice può essere scomposto in due distinti moduli procedimentali.

Il primo riguarda la percezione dei contributi pubblici nel rispetto delle regole specifiche previste per il loro conseguimento e, quindi, è finalizzato all'accertamento della preliminare sussistenza dei requisiti dell'operatore privato di accesso alle risorse finanziarie pubbliche.

Il secondo è inerente invece all'impiego delle risorse per realizzare concretamente il programma deciso dalla P.A., consentendo così a

quest'ultima l'effettivo perseguimento degli interessi pubblici alla cui cura è preposta.

Entrambi tali moduli procedurali devono essere rispettati e la violazione di uno di essi non può che dare origine a responsabilità erariale, rimanendo in tal caso illecita la percezione delle provvidenze pubbliche.

Per quanto di rilievo in questa sede la contestazione della Procura si inserisce nel primo dei descritti moduli procedurali, dal momento che vengono violate, con dichiarazioni fraudolente e non veritiere, le regole afferenti alla sussistenza dei requisiti per il conseguimento dei contributi.

Tali condotte costituiscono fonte di danno erariale sia sotto il profilo dello sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità proprie del Programma, non sussistendo in principio le condizioni per il loro ottenimento, sia anche perché si traducono nella materiale sottrazione ad altri soggetti del finanziamento che avrebbe invece potuto portare alla sua realizzazione.

In tale ottica la realizzazione del progetto finanziato da parte della convenuta LAI MARIAGIOVANNA non costituisce elemento idoneo a escludere il nocumento per l'amministrazione erogatrice della sovvenzione, giacché la spesa non risulta essere effettivamente sostenuta in quanto si è successivamente verificata la retrocessione degli esborsi, che rimangono sostenuti solo in apparenza e non avrebbero così potuto dare origine all'ammissione al beneficio pubblico (ex multis, Corte dei conti Sez. Sicilia n.10/2022, Sez. Sardegna n.266/2021).

11.2 Precisato quanto sopra, rimane anche irrilevante la deduzione difensiva secondo la quale l'azione risulterebbe infondata per l'asserita lacunosità degli accertamenti eseguiti che non avrebbero verificato chi ha realmente realizzato

gli interventi, restando pienamente legittima la realizzazione delle opere da parte di un'impresa beneficiaria in favore di altre imprese beneficiarie.

Invero, ad avviso del Collegio - anche per via di quanto più oltre si considererà in merito agli accertamenti compiuti sugli apparati informatici sequestrati nel corso delle indagini penali a MAMELI FRANCESCO SAVERIO - anzitutto gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza richiamati in citazione conducono alla prova che le opere sono state realizzate dalla convenuta, in proprio ed in economia, e che non è possibile neanche valutare, sotto altro profilo, la loro eventuale ammissibilità a contributo in quanto tali: l'art.69 del Reg. UE n.1303/2013, operante in materia, prevede infatti un'autonoma e distinta valutazione in sede amministrativa e presupposti del tutto diversi rispetto a quelli valutati dall'A.R.G.E.A. nel corso del procedimento amministrativo che ha riguardato la convenuta.

11.3 Nessun rilievo assume poi il richiamo della difesa della convenuta alle motivazioni dell'ordinanza di dissequestro del Tribunale del Riesame di Cagliari dell'11 ottobre 2022 (che in verità non riguarda affatto la posizione specifica di LAI MARIAGIOVANNA, avendo dichiarato inammissibile la sua istanza di dissequestro).

Da tale ordinanza, secondo la tesi difensiva, emergerebbe, da un lato, il raggiungimento delle finalità previste dalla legge mediante l'utilizzo dei contributi pubblici a seguito della realizzazione degli interventi assistiti da contributo e, dall'alto, una valutazione di incertezza della prova in ordine ai fatti contestati dovendosi approfondire *“...l'effettività o meno dell'obbligazione di corrispettivo nella misura indicata e la reale doverosità dei relativi pagamenti, a nulla rilevando invece l'eventuale sostanziale*

“neutralizzazione” degli oneri economici, di fronte a crediti realmente esistenti”.

Fermo restando quanto già sopra rilevato in ordine all’irrelevanza, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile della realizzazione delle opere ed in merito al conseguito raggiungimento della prova della natura fittizia delle transazioni finanziarie secondo i principi probatori propri del processo di responsabilità amministrativo-contabile, deve anzitutto considerarsi che, pur ritenendo insussistente il profilo del *periculum in mora* nei confronti delle imprese istanti, la richiamata ordinanza del Tribunale del Riesame di Nuoro ha per vero aderito pienamente alla valutazione di merito dell’ordinanza di sequestro del GIP di Nuoro del 30.06.2022: tale ordinanza, rimandandosi alla sua lettura per il resto, aveva ricostruito in termini di assoluta fondatezza il complesso della vicenda illecita (vedi la parte generale pagg.21-29 e l’esame della posizione di LAI MARIAGIOVANNA a pagg.38-39), concludendo, con riferimento alla possibile ricorrenza del reato di truffa (pagg.55 e seguenti) che *“L’ipotesi accusatoria è del tutto fondata e, se la sede non fosse quella cautelare reale, più che di fumus si parlerebbe di gravi indizi di colpevolezza a carico di ciascun indagato, termine peraltro fatto proprio dallo stesso procuratore europeo delegato”*.

Ma deve essere specialmente puntualizzato che il Tribunale del Riesame di Nuoro, nel richiedere un diverso e maggior approfondimento probatorio in ordine alla realizzazione delle opere ed alla reale esistenza dei crediti - punto valorizzato dalle difese della convenuta LAI MARIAGIOVANNA - si riferisce in verità alla prova del reato, da raggiungersi secondo i criteri del processo penale, in riferimento alla quale risulta opportuno evidenziare

l'immanente diversità delle regole probatorie del sistema processuale penale.

Al riguardo stato affermato dalla giurisprudenza contabile che *“...sono note le differenti regole di giudizio che governano l'accertamento della responsabilità penale e quelle patrimoniali e, tra queste ultime, quella amministrativo contabile. Nel processo civile ed in quello contabile sussiste la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non” (cfr. Corte conti SS.RR. n. 28/2015/QM, C. Cass. 21619/2007, cfr. per il processo contabile art. 95 c.g.c.), giudizio che si basa sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto, la cui attendibilità va verificata sulla base dei relativi elementi di conferma. Di converso nel giudizio penale vale la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (Corte conti, III Sez. Centrale d'Appello, n.268/2022), principio più volte ribadito anche da questa stessa Sezione Giurisdizionale (vedi sentenza n.172/2022) e, più in genere, da univoca giurisprudenza contabile (ex multis Corte dei Conti, Sez. II Centrale d'Appello n. 111/2021; Sez. III Centrale d'Appello n. 221/2020 e n.110/2018, Sez. Emilia-Romagna n.122/2022, Sez. Piemonte n.98/2022; Sez. Trentino Alto Adige, sede di Trento, n.56/2022, Sez. Basilicata n. 38/2021, Sez. Calabria, n. 105/2021,).*

Le considerazioni del Tribunale del Riesame di Nuoro, oltre a non avere alcun impatto sulle autonome valutazioni riservate al Giudice contabile in merito all'accertamento della responsabilità erariale - stante la diversità dell'oggetto del giudizio - non possono avere alcun rilievo interpretativo nel caso di specie poiché si inseriscono, anzitutto, in un quadro complessivo che secondo le regole probatorie del sistema della responsabilità amministrativo-contabile pienamente conferma i fatti contestati a fondamento dell'illecito erariale, ma

soprattutto perché semplicemente evidenziano la necessità che, in quella sede, si addivenga al raggiungimento della prova del reato - che è fatto diverso dall'illecito erariale - secondo le regole proprie del processo penale.

In applicazione di tali principio, in precedente giudizio su analoga fattispecie questa stessa Sezione (Corte dei conti, Sezione Sardegna, n.3/2023), richiamando un consolidato orientamento interpretativo, ha avuto modo di affermare al riguardo che *“Difatti, tale realizzazione incide, eventualmente, sull'accertamento dell'insussistenza del delitto di truffa, ma “non rileva ai fini del giudizio incardinato innanzi al giudice contabile, la cui verifica del pregiudizio erariale trae origine dalla condotta dell'odierno appellante quale esecutore di un programma imposto dalla Pubblica Amministrazione alla cui realizzazione è stato chiamato a partecipare con la concessione del contributo.” (cfr. Sezione Seconda Centrale di Appello, sentenza n. 58 dell'1/02/2017).*

In sintesi, anche qualora il fatto addebitato in sede penale non sussista quale realtà delittuosa, rileva ai fini della responsabilità erariale, nella quale assume rilievo l'evenienza che le fatture emesse nei confronti del percettore, e dal medesimo utilizzate per ottenere i contributi pubblici, siano state rilasciate “per operazioni inesistenti”: elemento, questo, idoneo e sufficiente per radicare la responsabilità dello stesso, come più volte enunciato dal giudice contabile d'appello, il quale ha ritenuto che l'esibizione di documentazione non veritiera precluda l'accesso ai contributi pubblici... (Sezione Seconda Centrale, sentenza 12 marzo 2015, n. 114)”.

12. Quanto alla specifica posizione del convenuto MAMELI FRANCESCO SAVERIO, le difese svolte non consentono di ritenere l'estraneità del

medesimo rispetto alla fattispecie illecita, ed anzi, il loro scrutinio permette di incentrare l'attenzione anche sugli ulteriori riscontri probatori presenti in atti dai quali risulta pienamente confermata anche la responsabilità riconducibile alla sua attività di pianificatore dei complessi rapporti tra imprese.

12.1 Ben lungi infatti dal giustificarsi con la mera necessità di predisporre gli atti necessari per la corretta tenuta della contabilità ed ai fini della direzione dei lavori, dal sequestro di dispositivi informatici eseguito in data 16.12.2021 presso l'abitazione e lo studio professionale del convenuto durante le indagini penali (vedi annotazione n.53651 del 30.3.2022) è emersa non solo la predisposizione e detenzione di siffatta documentazione contabile, bensì anche l'apprestamento di atti di programmazione e rendicontazione delle spese e dei rapporti tra le diverse aziende in connessione tra di loro, che non può che ritenersi esclusivamente finalizzata alla pianificazione a dei rapporti tra imprese beneficiarie nell'ambito di "giri" di pagamenti singolarmente definiti (il richiamo, quanto all'odierna fattispecie è ai già richiamati allegati n.90 bis, 91 bis, 92 bis, 93 bis e 94 bis) e da ritenersi di fatto costruiti ad arte per ottenere il mantenimento della neutralità finanziaria tra le diverse aziende coinvolte.

Si tratta, infatti, di una rendicontazione e di una programmazione delle quali sarebbe altrimenti difficile cogliere la ragione, dal momento che nell'ottica della gestione della singola posizione individuale dell'impresa assistita professionalmente non ha alcuna giustificazione plausibile la creazione e la detenzione di file e documenti che evidenziano il complesso dei pagamenti proprio (e solo ed esclusivamente) di tutte le aziende coinvolte nella vicenda nel loro complesso e nei loro rapporti in divenire.

Né a ben vedere, è stato dedotto alcunché dal MAMELI FRANCESCO SAVERIO in merito alla detenzione di tale specifica documentazione di raccordo e riepilogo delle relazioni finanziarie tra imprese o di programmazione di pagamento e fatturazione, incentrandosi le difese del convenuto solo sulla logicità della detenzione delle fatture e di altra documentazione contabile riferita alla singola impresa (nel caso di specie, della convenuta).

12.2 Quanto alla posizione di LAI MARIAGIOVANNA, a titolo esemplificativo, la cartella allegata all’annotazione di p.g. n.53651 del 30 marzo 2022 denominata PC-15, contiene nel dettaglio il file excel denominato GIRO FINALE PSR 4.1: in tale documento è riportato, tra gli altri, il riepilogo della sua specifica posizione in uno schema complessivo che è evidentemente finalizzato a tenere le fila dei complessi rapporti tra aziende al fine di ottenere la neutralità finanziaria di cui già si è detto in precedenza, come si deduce anche dagli altri fogli del medesimo file, in cui vengono indicati, a scalare nel corso del tempo, le posizioni delle imprese coinvolte in conseguenza dei singoli pagamenti. Si tratta cioè, di documentazione dalla quale emerge la specifica ed aprioristica finalità di determinare un complesso rapporto di pagamenti tra imprese con lo scopo precipuo di ottenere la neutralità finanziaria, come si evince, financo, dalla stessa denominazione del file (GIRO FINALE, appunto).

Riscontri del tutto analoghi si hanno anche nei diversi file excel denominati anch’essi GIRO delle altre cartelle a conferma della necessità di tenere aggiornati e organizzare in forma complessiva i diversi “giri” di pagamenti tra le imprese.

12.3 Ulteriore riprova del complesso ordito riferibile all'attività pianificatoria del MAMELI FRANCESCO SAVERIO è stata poi definitivamente acquisita in atti attraverso il sequestro del telefono del convenuto. Il conseguente esame delle diverse chat whatsapp con i titolari o i referenti delle imprese coinvolte, consente di ritenere provata l'intensa attività di pianificazione e di artefatta "distribuzione" dei pagamenti finalizzata al completamento del "giro" fittizio dei pagamenti.

Dalla chat intercorsa con la convenuta (file 3468209945 della cartella Iphone7) ad, esempio, alla pag.94, dopo la comunicazione dei dati relativi ad un bonifico da effettuare in favore della società Agricola F.lli Barchetta, e del relativo importo, è la stessa LAI MARIAGIOVANNA a chiedere lumi del pagamento, ritenendo di doverlo fare ad altra impresa, evidentemente perché si tratta proprio di pagamento solo fittizio, come anche confermato dall'ulteriore evoluzione della conversazione (*"ma io non dovevo farlo x un'altra?" - "no, la volta successiva lo fai ad un'altra, abbiamo avuto una defezione quindi il cerchio questo giro lo facciamo così"*).

Stesso schema riguarda anche l'esecuzione dei pagamenti in favore di Ena Raimondo (pag.111) e Puddu Laura (pag.118), emergendo che i nominativi delle imprese e i relativi dati per i pagamenti venivano aprioristicamente indicati dal professionista, come anche risultante dalle altre chat ove, per altre imprese ed altre fatture è sempre il MAMELI FRANCESCO SAVERIO, del tutto singolarmente, a indicare l'impresa beneficiaria la fattura, l'importo e gli intestatari della relativa fatturazione.

Emblematico, al riguardo, è ad esempio lo scambio di messaggi intervenuto con Ena Raimondo (file 3495388427), nell'ambito del quale (da pag.185 della

trascrizione in poi) emerge in tutta la sua chiarezza l'aprioristica determinazione dei beneficiari dei bonifici e degli intestatari delle fatture, oltre che lo stesso impatto fiscale della vicenda, laddove l'Ena chiede di fermare il "giro" e il MAMELI FRANCESCO SAVERIO, dopo aver confermato che lo stesso è già iniziato, chiarisce che esiste la possibilità di fatturare ad altro soggetto (rispetto a quello inizialmente previsto) per venire incontro alle necessità dell'interlocutore, ma successivamente, a domanda dello stesso Ena, evidenzia che tuttavia cambiare lo schema predefinito, pagando ad altra impresa, importa la necessità di "girare molto".

12.4 Quanto poi alla circostanza, dedotta dal convenuto, che ci siano ulteriori imprese dal medesimo seguito estranee alle odierne contestazioni, essa è in verità del tutto irrilevante rispetto alla fattispecie illecita in esame, nell'ambito della quale si controverte del danno erariale cagionato dal coinvolgimento di altre aziende, tra le quali, appunto, quella di LAI MARIAGIOVANNA.

Allo stesso modo, la circostanza che il MAMELI FRANCESCO SAVERIO non avesse ricevuto incarico professionale dalla ditta individuale Orritos Gianfranco anche se coinvolta nella stessa deduzione di illiceità - più volte evocata dalla sua difesa anche nel corso della discussione della causa - non solo non è elemento che comprova alcunché in merito alla presunta estraneità del convenuto, ma anzi addirittura rafforza e conferma la prova del suo diretto coinvolgimento quale organizzatore dell'intera gestione finanziaria fittizia: infatti, in assenza di un suo formale incarico da parte di tale ditta, ancor meno trova giustificazione il possesso da parte del MAMELI FRANCESCO SAVERIO dei dati contabili della ditta Orritos o l'espressa indicazione alle imprese coinvolte, ed anche alla stessa convenuta, di disporre pagamenti e

fatturazioni in suo favore (vedi chat LAI/MAMELI, pag.108/109).

13. Quanto all'elemento psicologico, una volta accertata la natura fittizia dei rapporti tra imprese, non si può che ritenere la natura certamente dolosa dell'illecito per via della fittiva e consapevole partecipazione della convenuta LAI MARIAGIOVANNA al complesso sistema di attestazione ed esposizione di costi non sostenuti culminata con la produzione all'A.R.G.E.A. di false fatturazioni, oltre che per l'avveduta e volontaria pianificazione del sistema complessivo di pagamenti finalizzati a raggiungere la neutralità finanziaria predisposta dal MAMELI FRANCESCO SAVERIO, in quanto fatti risultanti *per tabulas* dalla documentazione in atti, non ultima quella relativa alle trascrizioni della chat intercorsa tra i convenuti.

14. A quanto sopra considerato non può che conseguire, in conclusione, l'accoglimento integrale della domanda e la condanna dei convenuti, in via solidale tra loro ai sensi dell'art.1, comma 1 quinquies della legge n.20/1994, al risarcimento del danno come quantificato con l'atto di citazione nella misura di **euro 58.884,76**, senza che se ne possa disporre la riduzione né dal punto di vista oggettivo, in quanto non residua alcuna utilità del contributo ottenuto per quanto già sopra detto, né, tantomeno in applicazione del potere riduttivo, essendo il suo esercizio precluso dalla natura dolosa della responsabilità.

15. Sulla somma come sopra determinata, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dai singoli pagamenti ricevuti fino alla pubblicazione della presente sentenza, e dalla data della pubblicazione sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata e sino al soddisfacimento del credito, gli interessi nella misura del saggio legale.

A norma dell'art.80 C.G.C, va dichiarata, nei limiti di legge e fino a concorrenza del danno patrimoniale, la conversione in pignoramento del sequestro conservativo dei beni della convenuta LAI MARIAGIOVANNA disposto con ordinanza n.66 del 1° luglio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 686 del codice di procedura civile.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

- condanna LAI MARIAGIOVANNA e MAMELI FRANCESCO SAVERIO, in solido tra loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore di A.R.G.E.A., la somma di **euro 58.884,76**, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolarsi nel modo e con la decorrenza precisati in motivazione;

- dichiara la conversione in pignoramento del sequestro conservativo dei beni della convenuta LAI MARIAGIOVANNA disposto sui beni indicati con ordinanza di questa Sezione n.66 del 1° luglio 2023, nei limiti della somma oggetto di condanna.

- condanna altresì i convenuti al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in euro **398,84** (diconsi euro trecentonovantotto/84).

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberto Angioni

f.to digitalmente

Donata Cabras

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 09/05/2024

Il Dirigente

Paolo Carrus

f.to digitalmente